



**DIREZIONE MARITTIMA  
BARI  
DETERMINA A CONTRARRE N. 119 del 19.7.2017**

**Procedura negoziata senza bando previo avviso informale, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000 ed inferiori ad euro 209.000 (art. 36, comma 2, lett. b) del codice;**

**OGGETTO:**

**Servizio di pulizia e igiene ambientale a beneficio dei Comandi ricadenti sotto la giurisdizione della Direzione Marittima di Bari – periodo 1.11.2017 – 31.10.2018. Determinazione a contrarre.**

**IL C.A. (CP) Giuseppe MELI, Dirigente responsabile degli acquisti,**

**premesso** che si ravvisa la necessità di garantire il mantenimento del servizio di pulizia e igiene ambientale a beneficio dei Comandi ricadenti sotto la giurisdizione della Direzione marittima di Bari, come riepilogati in allegato 1. al presente atto, al fine di garantire presso gli immobili ad essi asserviti, secondo le metrature individuate, le tipologie di prestazioni di cui all'allegato 2.;

**considerato** che il valore stimato dell'appalto, determinato a seguito di indagini di mercato informali all'uopo esperite, avuto riguardo ad analoghe tipologie di prestazioni commisurate alle metrature interessate dalle stesse, è da indicarsi in euro 205.000,00 con esclusione dell'I.V.A. , e che, in ragione di tale ammontare, è possibile procedere attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale, già pubblicato in data 22.2.2017 e in allegato 3. al presente atto, con l'obbligo di invitare almeno 5 operatori;

**visto** l'art. 36, comma 2, lett. b);

**viste** le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

**ritenuto** di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

**ritenuto** altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;

**visti:**

- Gli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro,
- Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inerente: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- L'articolo 1, comma 450, I periodo, della legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- L'articolo 1 comma 1, D.L. 95/2012 convertito il Legge 135/2012, secondo cui "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa sono nulli , costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa". La disposizione di cui sopra non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa , ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
- L'articolo 9, comma 3, del DL 66/2014 convertito in Legge 89/2014, secondo cui "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2,

comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-  
quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la  
Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno,  
sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a  
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie  
al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti  
e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le  
regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a  
Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative  
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente,  
l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni  
appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip  
S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì,  
individuate le relative modalità di attuazione.

- L'articolo 9, comma 3, del DL 66/2014 convertito in Legge 89/2014 secondo cui, fermo restando  
quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento  
delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e  
fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  
anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire  
dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche  
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di  
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica  
amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati  
dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la  
programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo  
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in  
tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della  
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di  
riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/12/2015 recante la individuazione delle  
categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente  
gli oneri informativi.
- L'articolo 1, comma 510, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), secondo cui “le  
amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo  
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di  
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita  
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al  
competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia  
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di  
caratteristiche essenziali”.

**Considerato** che non risulta attiva convenzione quadro CONSIP S.p.a. quale strumento di acquisto idoneo ai  
sensi della normativa soprarichiamata, a soddisfare la specifica esigenza che l'amministrazione ha palesato;

**considerato** che risulta, di contro, attivo bando di abilitazione M.E.P.A. CONSIP S.p.a. “S.I.A. 104” il cui  
capitolato tecnico è aderente alle esigenze che l'amministrazione ha palesato, previa specificazioni in deroga  
da contemplarsi nelle “condizioni particolari di contratto”;

**ritenuto**, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 che nell'appalto in esame sia possibile ed economicamente  
conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni: possibile in quanto si tratta di lotti funzionali  
che riguardano aree geografiche distinte e di attività tra di loro non strettamente collegate (Bari e provincia,  
Taranto e Matera e provincia, Brindisi e provincia, Lecce e provincia, BAT e provincia, Foggia e provincia);  
economicamente conveniente in quanto la suddivisione in lotti comporterà una maggiore platea di  
concorrenti e quindi la possibilità di beneficiare di offerte più competitive;

**atteso** che al fine di perseguire la massima partecipazione si ritiene opportuno permettere agli operatori economici di partecipare anche a tutti i lotti; tuttavia occorre assicurarsi anche che i concorrenti che partecipano a più lotti abbiano i requisiti necessari per poter eseguire il contratto;

**visti** gli allegati predisposti

- Lettera di invito
- Modello offerta economica;

**tenuto conto** che si può fare rimando al CAPITOLATO TECNICO e alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO del pertinente bando MEPA CONSIP S.p.a. "S.I.A. 104", come integrate e derogate dalle CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO predisposte, DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 24.5.2012 per i C.A.M. in vigore, documenti tutti allegati alla presente;

**ritenuto** di dover provvedere in merito,

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di pulizia e igiene ambientale per le esigenze dei Comandi ricadenti sotto la giurisdizione della Direzione marittima di Bari, con il criterio del minor prezzo;
- 3) di suddividere, in ragione delle motivazioni sopra espresse, la procedura di che trattasi in 6 lotti funzionali come di seguito espresso:
  - lotto 1 – BARI E PROVINCIA – 71.750,00 EURO
  - lotto 2 – BAT E PROVINCIA – 12.300,00 EURO
  - lotto 3 – FOGGIA E PROVINCIA – 26.650,00 EURO
  - lotto 4 – TARANTO/MATERA E PROVINCIA – 30.750,00 EURO
  - lotto 5 – BRINDISI E PROVINCIA – 20.500,00 EURO
  - lotto 6 – LECCE E PROVINCIA – 43.050,00 EURO
- 4) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di imputare la spesa di € 205.000,00 ai capitoli di bilancio 2106 p.g. 13 e 2107 p.g. 11 per gli EE.FF. 2017 e 2018;
- 6) di procedere all'invio della lettera di invito ad almeno 5 operatori secondo la normativa vigente;
- 1) di dare atto dell'avvenuto esperimento di consultazione preliminare del mercato, ai sensi delle "Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, con la avvenuta pubblicazione di un avviso per l'individuazione degli operatori economici successivamente da invitare;
- 7) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'allegata lettera di invito;
- 8) di prendere atto che è fissata complessivamente in € 205.000,00 la spesa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il C.C. (CP) Gianluca SCARAMUZZINO;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI**

C.A. (CP) GIUSEPPE MELI  
IL COMANDANTE IN UN'A  
G.V. (CP) DONATO DE CAROLIS